

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI**

Approvato con delibera G.U.n. 06 del 23.02.2012.

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti Normative

1. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme del presente regolamento.
2. Il dipendente che viola i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto (censura);
 - c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
 - e) licenziamento con preavviso
 - f) licenziamento senza preavviso.
3. Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 CCNL vigente.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del Collegio Arbitrale di disciplina.

CAPO SECONDO

COMPETENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 3

Contestazione scritta dell'addebito

1. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi entro venti giorni da quando il soggetto competente, tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto. Il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, sempre che richiesta da parte dell'interessato.
2. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.
3. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene successivamente applicata.

Art. 4
Competenza dei Responsabili apicali

- 1.** Il responsabile apicale della struttura in cui lavora il dipendente interessato è competente ad irrogare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura). In assenza del responsabile apicale sopra riportato, tale funzione viene attribuita al Segretario dell'Unione.
- 2.** Nel caso di applicazione del rimprovero scritto (censura) il responsabile della struttura provvede anche alla preventiva contestazione degli addebiti.
- 3.** Al termine del procedimento, il responsabile della struttura trasmette copia di tutti gli atti all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.
- 4.** Nel caso in cui la sanzione amministrativa da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il responsabile apicale della struttura segnala il fatto all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 5
Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Composizione e competenza

- 1.** L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari fa capo al Segretario dell'Unione.
- 2.** La segreteria dell'Ufficio è tenuta da un impiegato designato dal Segretario dell'Unione.
- 3.** L'U.C.P.D. è competente ad irrogare direttamente le sanzioni di entità superiore alla censura.
- 4.** Ricevuta la segnalazione da parte del responsabile della struttura, l'U.C.P.D. istruisce il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro 20 dall'avvenuta conoscenza del fatto.
- 5.** Quando il medesimo Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato, nonché al responsabile della relativa struttura.
- 6.** Al termine del procedimento l'U.C.P.D. trasmette copia di tutti gli atti all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Art. 6
Sospensione cautelare dall'impiego

- 1.** La sospensione cautelare prevista agli articoli 25 e 26 del C.C.N.L. vigente è disposta dal Presidente su proposta dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 7
Riduzione della sanzione

1. La richiesta della riduzione della sanzione deve essere presentata, per iscritto, dal dipendente entro 15 giorni dalla contestazione scritta dell'addebito da parte dell'U.C.P.D.. la riduzione della sanzione preclude al dipendente la facoltà di impugnare il provvedimento sanzionatorio.
2. L'U.C.P.D. non è tenuto ad accettare la richiesta di riduzione formulata dal dipendente, al quale deve dare risposta entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 8
Procedura dell'impugnazione

1. Ad eccezione del rimprovero verbale, contro i provvedimenti sanzionatori sopra indicati ed entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al Collegio Arbitrale di disciplina.

CAPO TERZO
IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 9
Composizione del Collegio Arbitrale

1. E' costituito il Collegio Arbitrale dell'Unione dei Comuni della destra Adige ai sensi e per gli effetti delle norme del comma 8 dell'art. 55 del D.Lgs. n 165/2001.
2. Esso è un organo collegiale composto da cinque membri nel modo seguente:
 - n. 1 membro esterno dell'Ente, che presiede il Collegio e nominato dal Presidente dell'Unione
 - n. 3 consiglieri eletti dal Consiglio dell'Unione;
 - n. 1 rappresentante dei dipendenti;
3. Il Collegio Arbitrale dura in carica per un periodo pari al mandato amministrativo, salvo il caso previsto nel successivo art. 15 ed è nominato con decreto del Presidente o suo delegato.
4. Il rappresentante dei dipendenti è designato secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 10
Nomina componenti Collegio Arbitrale

1. Presidente o suo delegato, nomina il rappresentante esterno all'Ente quale Presidente della Collegio Arbitrale, su designazione del Consiglio dell'Unione nomina tre consiglieri e su designazione delle Organizzazioni Sindacali dell'Ente stesso, un rappresentante dei dipendenti.

Art. 11

Elezione dei componenti consiglieri dell'Unione

1. L'elezione dei componenti del Collegio Arbitrale, che sono consiglieri, avviene da parte del Consiglio dell'Unione a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 12

Elezione dei rappresentanti dei dipendenti

1. Il componente designato dal personale dell'Unione dei Comuni Destra Adige è eletto da tutti i dipendenti di ruolo che hanno presentato la loro candidatura. Le candidature alla carica di rappresentante dei dipendenti in seno al Collegio Arbitrale deve essere presentata al Segretario dell'Unione entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 13

Compiti del Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale riceve le impugnazioni del dipendente sanzionato con provvedimento disciplinare.
2. Il Collegio Arbitrale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Collegio Arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dall'impugnazione.
5. L'Amministrazione si conforma alle decisioni del Collegio Arbitrale.
6. Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio Arbitrale, la sanzione ancorchè comminata resta sospesa.

Art. 14

Durata del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

Art. 15

Proroga del Presidente e dei Componenti

1. Qualora il Collegio Arbitrale sia stato già investito di un procedimento disciplinare e non abbia concluso i suoi lavori al momento della cessazione della carica di uno o più dei suoi componenti, continuano a far parte del Collegio, solo per i lavori relativi al procedimento

già avviato e sino alla conclusione dello stesso, i componenti che hanno partecipato alla prima fase dei lavori.

Art. 16
Incompatibilità, astensione e ricsuzione

1. Non possono far parte del Collegio Arbitrale e hanno l'obbligo di astenersi il Presidente e i componenti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 51 del C.p.c.
2. Nel caso in cui è fatto obbligo di astenersi, il dipendente incolpato può proporre ricsuzione mediante ricorso motivato al Collegio.

Art. 17
Verbali

1. Assiste alle sedute del Collegio Arbitrale con funzione di verbalizzante, senza diritto di voto, il dipendente di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
2. I verbali delle sedute del Collegio arbitrale sono sottoscritti dal Presidente e dagli altri componenti.

Art. 18
Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.
3. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle ulteriori norme di legge e di contratto collettivo in materia di sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari, non previste nel presente e comunque applicabili e compatibili.
4. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicheranno i principi generali contenuti nello stesso, eccezione fatta per i termini che potranno essere derogati in quanto trattasi di eventuali procedimenti già in atto.